



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Anagrafe d'Aa/VI
Brescia, 9 ottobre 2012
Prot. n. 35103
Posiz. XXII.3

NOTA OPERATIVA N. 39/2012

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

La riforma del diritto societario ha disposto che non è più necessario indicare nell'atto costitutivo e nello statuto delle società l'indirizzo della sede legale completo di via e numero civico, ma è sufficiente l'indicazione del solo Comune.

L'indirizzo deve essere solo dichiarato al registro delle imprese tramite la domanda di iscrizione e le successive variazioni nell'ambito dello stesso Comune non sono soggette a modificazione statutaria.

L'applicazione del novellato art. 111/ter cod. civ. non può, peraltro, essere limitata alle società di capitali, riguardando anche le società cooperative, le società di persone e le sedi secondarie.

La norma in questione, inoltre, non fa alcun riferimento al fatto che si tratti di società costituite dopo il 1 gennaio 2004 (entrata in vigore della riforma) o che abbiano appositamente adeguato il loro statuto alla nuova normativa. In caso di trasferimento della sede legale di una società all'interno dello stesso Comune, è pertanto sufficiente il deposito al registro delle imprese della sola modulistica (modello S2 – riquadro 5 – codice atto A99).

Questa disposizione trova applicazione anche per quelle società che hanno mantenuto nello statuto o nei patti sociali l'indirizzo completo di via e numero civico. Procedura così individuata in sede di condivisione del Vademecum comune Lombardia / Triveneto, approvato dalle due Consulte dei Conservatori in data 10 luglio 2012 a Verona.

*Il Conservatore
del registro delle imprese
f.to dr Antonio d'Azzeo*

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

- *registro delle imprese: il registro di cui agli art. 2188 e seguenti del codice civile.*

B. Riferimenti giuridici:

- *decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366";*
- *articolo 111-ter dis. att. cod. civ..*